

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2011 , n. 13

Integrazione della [legge regionale 16.02.2010, n. 13](#) (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49 del 09/11/2011

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Integrazione della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13](#)

1. Dopo l' [articolo 16 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13](#) (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia) è inserito il seguente:

" Art. 16 bis

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio.

2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni dettagliate, relativamente:

- a) agli interventi per le famiglie vulnerabili, realizzati secondo quanto disposto dall'articolo 7;
- b) agli interventi per le famiglie in condizione di grave disagio, secondo quanto disposto dall'articolo 8;
- c) agli interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie, secondo quanto disposto dall'articolo 9. "

Art. 2

Decorrenza applicazione clausola valutativa

1. Gli adempimenti connessi all'attuazione della clausola valutativa, introdotta dall' [articolo 1](#) , decorrono dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 novembre 2011

Marini